



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che autorizza per ciascun anno del triennio 2016-2018 la spesa di 10 milioni di euro per interventi a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a sostegno delle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera *c*), e comma 8, lettera *a*), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

Visto il comma 196 del medesimo articolo 1, che prevede che le risorse di cui al comma 195 confluiscono: *a*) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al medesimo comma 195; *b*) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera *a*);

Visto il comma 197 del medesimo articolo 1, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 196, lettere *a*) e *b*), avendo, nella formulazione dei criteri, particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2016, adottato ai sensi del citato articolo 1, comma 197, della legge n. 208 del 2105 e recante i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni in favore di: *a*) imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata; *b*) imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata; *c*) cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata; *d*) cooperative di lavoratori dipendenti di imprese confiscate alla criminalità organizzata affittuarie dei beni aziendali confiscati;



Visto, in particolare, l'articolo 12 del predetto decreto interministeriale, che prevede che con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico sono definiti il modello di domanda del finanziamento agevolato e l'ulteriore documentazione che le imprese beneficiarie sono tenute a presentare, nonché forniti precisazioni, chiarimenti e dettagli in merito all'attuazione degli interventi di cui allo stesso decreto interministeriale, ivi incluso l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni;

Considerato che al medesimo decreto direttoriale è demandata, ai sensi dell'articolo 7 del decreto interministeriale 4 novembre 2016, la fissazione della data a partire dalla quale le imprese possono presentare al Ministero dello sviluppo economico le domande di finanziamento agevolato;

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*decreto*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2016, recante “Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati”;

b) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

c) “*Fondo per la crescita sostenibile*”: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

d) “*imprese sequestrate o confiscate*”: le imprese che sono state sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata:

1) nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e

2) nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del *codice antimafia*;

e) “*cooperative sociali*”: le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assegnatarie di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del *codice antimafia*;

f) “*cooperative di lavoratori*”: le cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, affittuarie a titolo gratuito dei beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera a), del *codice antimafia*;



g) “*imprese beneficiarie*”: le *imprese sequestrate o confiscate*, le imprese che hanno acquistato o affittato *imprese sequestrate o confiscate* o loro rami di azienda, le *cooperative sociali* e le *cooperative di lavoratori*;

h) “*Regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

i) “*Regolamento de minimis agricoltura*”: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

j) “*Regolamento de minimis pesca*”: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

l) “*programma di sviluppo*”: il programma di sviluppo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *bb*), del decreto;

m) “*rating di legalità*”: il rating di legalità delle imprese di cui all’articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, attribuito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

n) “*codice antimafia*”: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;

o) “*DURC*”: il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;

p) “*ESL*”: l’equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del *Regolamento de minimis*, del *Regolamento de minimis pesca* e del *Regolamento de minimis agricoltura*;

q) “*DSAN*”: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

r) “*procedura informatica*”: il sistema per la presentazione e gestione documentale delle domande presentate ai sensi del presente decreto, disponibile nell’apposita sezione “Finanziamenti agevolati a imprese sequestrate o confiscate” del sito internet del *Ministero* (www.mise.gov.it);

s) “*Carta nazionale dei servizi*”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).



Art. 2.

(Presentazione delle domande di finanziamento agevolato)

1. Le domande di finanziamento agevolato di cui al *decreto* possono essere presentate dalle *imprese beneficiarie* esclusivamente tramite la *procedura informatica*, accessibile nell'apposita sezione "Finanziamenti agevolati a imprese sequestrate o confiscate" del sito internet del *Ministero* (www.mise.gov.it).

2. L'accesso alla *procedura informatica*:

a) prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la *Carta nazionale dei servizi*;

b) è riservato al rappresentante legale dell'*impresa beneficiaria*, come risultante dal certificato camerale della medesima, o ai soggetti di cui al comma 3.

3. Il rappresentante legale dell'*impresa beneficiaria*, previo accesso alla *procedura informatica* tramite la *Carta nazionale dei servizi*, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato.

4. La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che compila e presenta la domanda, pena l'improcedibilità della stessa.

5. La presentazione della domanda di finanziamento agevolato è articolata nelle seguenti due fasi:

a) compilazione della domanda di finanziamento agevolato, a partire dalle ore 10.00 del 10 marzo 2017:

1) accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto al comma 2;

2) immissione delle informazioni richieste per la compilazione della domanda, secondo quanto previsto nell'allegato n. 1, e caricamento degli allegati richiesti, seguendo le modalità indicate dalla *procedura informatica*;

3) generazione del modulo di domanda sotto forma di "pdf" immutabile, contenente i dati immessi, ed apposizione della firma digitale;

4) caricamento della domanda firmata digitalmente tramite apposita funzione resa disponibile dalla *procedura informatica*, che rilascia il "*codice di predisposizione domanda*" necessario per il successivo invio della domanda, secondo quanto riportato alla lettera b);

b) invio della domanda di finanziamento agevolato, a partire dalle ore 10.00 dell'11 aprile 2017:

1) accesso alla *procedura informatica* secondo quanto previsto alla lettera a);

2) immissione del "*codice di predisposizione domanda*" di cui alla lettera a), numero 4; tale attività costituisce l'invio della domanda predisposta e la *procedura informatica*, ad esito positivo, ne completa l'acquisizione, rilasciando l'attestazione di avvenuta presentazione.

6. La domanda di finanziamento agevolato è redatta in formato digitale in forma di *DSAN* secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. A pena di inammissibilità, l'*impresa beneficiaria* è tenuta ad inviare la domanda completa



di ogni sua parte e degli allegati da essa previsti, secondo quanto richiesto dalla *procedura informatica*.

7. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di finanziamento agevolato, alle *imprese beneficiarie* è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato ed il suo accertamento è effettuato in modalità automatica dalla *procedura informatica*.

8. In fase di compilazione della domanda, la *procedura informatica* espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all'*impresa beneficiaria*, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda di finanziamento agevolato, l'*impresa beneficiaria* è tenuta a:

- a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
- b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
- c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla *procedura informatica*.

9. L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti alle *imprese beneficiarie* ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del *decreto*, è effettuato automaticamente, nei casi applicabili, dalla *procedura informatica* sul Registro delle imprese; l'esito di tale accertamento, qualora negativo, è bloccante e ostativo al completamento della compilazione della domanda. Tale esito può essere verificato dalle *imprese beneficiarie* tramite la *procedura informatica* in fase di compilazione della domanda. Nei casi in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, le *imprese beneficiarie* sono tenute ad effettuare i necessari aggiornamenti dei propri dati, secondo quanto previsto al comma 8.

10. Completate positivamente le attività di cui al comma 5, lettera b), la *procedura informatica* attesta all'*impresa beneficiaria* il giorno, l'ora, il minuto e il secondo in cui risulta presentata la domanda di finanziamento agevolato ed il codice identificativo della stessa.

11. Ciascuna *impresa beneficiaria* può presentare un'unica domanda di finanziamento agevolato a valere sul *decreto*. La presentazione di una ulteriore domanda prima dell'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione di cui all'articolo 8, comma 1, del *decreto* implica la rinuncia alla precedente domanda. Non sono in ogni caso ammissibili le domande di finanziamento agevolato presentate dalla medesima *impresa beneficiaria* successivamente all'adozione nei suoi confronti del provvedimento di concessione ed erogazione di cui all'articolo 8, comma 1, del *decreto*.

12. L'*impresa beneficiaria* è tenuta a comunicare tempestivamente al *Ministero*, attraverso la *procedura informatica*, eventuali concessioni di contributi in regime di "de minimis" ulteriori rispetto a quanto dichiarato nella sezione 5 del modulo di domanda di cui all'allegato n. 1 e occorse prima della formale ammissione alle agevolazioni.



Art. 3.

(Valutazione delle domande)

1. Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal *Ministero* secondo l'ordine cronologico di presentazione o di completamento della documentazione eventualmente richiesta dal *Ministero* per il tramite della *procedura informatica*.

2. Nella valutazione della domanda, il *Ministero* procede:

a) alla verifica della completezza e correttezza della documentazione fornita dall'*impresa beneficiaria* tramite la *procedura informatica*;

b) al controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità delle *imprese beneficiarie* di cui all'articolo 3 del *decreto*;

c) alla valutazione della capacità dell'*impresa beneficiaria* di rimborsare il finanziamento agevolato richiesto, sulla base dei dati di bilancio storici e previsionali e dei dati relativi agli impegni in essere;

d) alla determinazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato da concedere, tenuto conto delle capacità di rimborso e dei precedenti impegni finanziari dell'*impresa beneficiaria*;

e) al controllo del rispetto dei massimali di agevolazione concedibile secondo quanto disposto nell'articolo 6 del *decreto* e nella normativa comunitaria in esso richiamata;

f) alla valutazione della coerenza, chiarezza e validità del *programma di sviluppo*;

g) alle altre verifiche rese necessarie ai sensi del *decreto* e della normativa di carattere generale.

3. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della domanda e degli allegati presentati, il *Ministero* procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti all'*impresa beneficiaria* con PEC inviata tramite la *procedura informatica*. L'*impresa beneficiaria* è tenuta a fornire, tramite la *procedura informatica*, le integrazioni documentali e i chiarimenti entro trenta giorni dalla richiesta del *Ministero*.

4. Nei casi di cui al comma 3 rileva, ai fini di quanto previsto dal comma 1 e della decorrenza del termine di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, la data, così come risultante dalla *procedura informatica*, di completamento della documentazione o di ricezione da parte del *Ministero* dei chiarimenti richiesti.

5. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 11, rileva, ai fini di quanto previsto dal comma 1 e della decorrenza del termine di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, la data, così come risultante dalla *procedura informatica*, di presentazione della nuova domanda di finanziamento agevolato.

6. Nei casi di mancato accoglimento da parte del *Ministero* della domanda di finanziamento agevolato presentata, le *imprese beneficiarie* possono procedere, entro la data di chiusura dello



sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato di cui all'articolo 11, comma 5, del *decreto*, alla presentazione di una nuova domanda.

Art. 4.

(Concessione ed erogazione del finanziamento agevolato)

1. Il *Ministero* procede all'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione del finanziamento agevolato di cui all'articolo 8 del *decreto* secondo l'ordine cronologico (data, ora, minuto e secondo) di presentazione o di completamento delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto dell'esito dell'attività di valutazione di cui all'articolo 3 e della riserva di cui all'articolo 11, comma 2, del *decreto*.

2. Ai fini della concessione e della successiva erogazione del finanziamento agevolato, il *Ministero* provvede alla verifica della regolarità contributiva, così come risultante dal *DURC*.

3. In caso di richieste di agevolazioni superiori a 150.000,00 euro, il *Ministero* acquisisce la documentazione antimafia relativa all'*impresa beneficiaria* secondo quanto previsto dal *codice antimafia*. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di documentazione antimafia, il *Ministero* procede all'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione anche in assenza di detta documentazione, concedendo il finanziamento agevolato sotto condizione risolutiva secondo quanto disposto dal *codice antimafia*.

4. Il provvedimento di concessione ed erogazione indica l'ammontare dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di *ESL*, definito secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 2 e 3, del *decreto*.

5. Il provvedimento di concessione ed erogazione definisce il piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, sulla base del quale l'*impresa beneficiaria* è tenuta a rimborsare il finanziamento agevolato.

6. La prima quota del finanziamento agevolato, pari ad un terzo dell'intero ammontare, è erogata, senza ulteriore richiesta da parte dell'*impresa beneficiaria* né valutazione da parte del *Ministero*, entro un mese dall'adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, sul conto corrente dell'*impresa beneficiaria* comunicato nel modulo di domanda.

7. La seconda e la terza quota del finanziamento agevolato sono erogate dal *Ministero* con distinti provvedimenti di erogazione, entro due mesi dalla presentazione della domanda di erogazione o del completamento della stessa, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di cui all'articolo 8, comma 2, del *decreto* in merito all'avanzamento del *programma di sviluppo*.

8. Le richieste di erogazione di cui al comma 7 sono redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 e trasmesse al *Ministero* per il tramite della *procedura informatica*.

9. In sede di richiesta dell'ultima erogazione a saldo, da trasmettere entro due mesi dal completamento del *programma di sviluppo*, l'*impresa beneficiaria*, ai sensi di quanto previsto



all'articolo 8, comma 3, del *decreto*, è tenuta a trasmettere, oltre alla documentazione prevista dall'allegato n. 3, anche la relazione finale redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4.

10. Il *programma di sviluppo* deve risultare completato entro i due anni dalla data di erogazione della prima quota del finanziamento agevolato. In caso di variazione del *programma di sviluppo* ammesso al finanziamento agevolato, l'*impresa beneficiaria* trasmette preventivamente al *Ministero*, in forma di *DSAN* e tramite la *procedura informatica*, apposita relazione illustrativa delle variazioni proposte.

11. Il *Ministero*, nei casi in cui ne ravveda la necessità, procede alla richiesta di ulteriore documentazione e informazioni utili alla verifica del regolare svolgimento del *programma di sviluppo* ammesso e di quanto dichiarato nelle relazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del *decreto*.

12. In caso di variazioni che comportino la modifica dell'assetto societario dell'*impresa beneficiaria* ovvero in caso di cessione o di affitto d'azienda o di ramo d'azienda da parte dell'*impresa beneficiaria* medesima, quest'ultima deve darne, trasmettendo copia del relativo atto, tempestiva comunicazione al *Ministero*, che procede a valutare la permanenza delle condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.

13. L'*impresa beneficiaria* è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni e dati disposte dal *Ministero* allo scopo di effettuare il monitoraggio delle agevolazioni concesse a valere sulle risorse del *Fondo per la crescita sostenibile*.

14. Alle scadenze previste dal piano di ammortamento di cui al comma 5, l'*impresa beneficiaria* versa l'importo delle rate secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione ed erogazione delle agevolazioni e dà comunicazione al *Ministero* dell'avvenuto versamento nei modi e termini stabiliti nel provvedimento medesimo.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal *decreto*.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 5 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino